GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Venerdì, 14 dicembre 1923** — **Numero 293**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1923, n. 2531.
Convenzione per la cittadinanza, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la cittadinanza, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua addì 20 settembre 1917, le cui ratifiche furono scambiate a Roma il 16 ottobre 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 18 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Convenzione sulla cittadinanza fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua - 1917.

S. M. il Re d'Italia e S. E. il Presidente della Repubblica del Nicaragua, desiderando fissare le norme relative alla cittadinanza dei discendenti delle persone che emigrano dall'Italia al Nicaragua o dal Nicaragua all'Italia, hanno deciso conchiudere una convenzione in proposito e a questo fine hanno nominato loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia;

il signor dottor **Davide Campari**, console generale d'Italia in Nicaragua, e

S. E. il Presidente della Repubblica del Nicaragua;

S. E. il signor ingegnere don José Andrès Urtecho, ministro degli affari esteri,

i quali scambiatisi i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto nel firmare e firmano i seguenti articoli:

Art. 1.

Il cittadino italiano residente nel Nicaragua e il cittadino nicaraguense residente in Italia conservano e trasmettono, secondo le rispettive leggi patrie, la propria cittadinanza, salvo le disposizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 2.

Il figlio nato al Nicaragua da padre italiano non nato al Nicaragua, e, se il padre è ignoto, da madre italiana non nata al Nicaragua, è cittadino italiano, è, reciprocamente, è cittadino nicaraguense il figlio nato in Italia da padre nicaraguense non nato in Italia, e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense non nata in Italia.

Tuttavia essi potranno, dentro l'anno della maggiore età, determinata secondo le proprie leggi, eleggere rispettivamente la cittadinanza nicaraguense o quella italiana mediante dichiarazione resa personalmente davanti le competenti autorità dello Stato di cui intendono declinare la cittadinanza.

Le autorità menzionate nel precedente capoverso dovranno accertare la identità personale del dichiarante e la sua maggiore età, e fare di tutto esplicita menzione nel processo verbale contenente la dichiarazione di elezione.

Art. 3.

Nello spazio di tempo compreso fra la data della denuncia del trattato di amicizia, commercio e navigazione del 1868 e la data della stipulazione della presente convenzione, saranno ritenuti cittadini italiani i figli nati nel Nicaragua da padre italiano non nato nel Nicaragua, e, se il padre è ignoto, da madre italiana non nata nel Nicaragua, e cittadini nicaraguensi i figli nati in Italia da padre nicaraguense non nato in Italia, e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense non nata in Italia.

Art. 4

Il cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza nicaraguense, ed il cittadino nicaraguense che abbia acquistato la cittadinanza italiana, riacquistano la loro cittadinanza di origine dopo un biennio di residenza continua nel territorio dello Stato del quale avevano abbandonato la cittadinanza.

Entro il termine di sei mesi dal compimento del biennio di residenza, i Governi delle Alte Parti contraenti potranno rendere inefficace il riacquisto della cittadinanza.

La presente disposizione si estenderà ai figli nati nel Nicaragua da padre italiano nato nel Nicaragua, e, se il padre è ignoto, da madre italiana nata nel Nicaragua, come ai figli nati in Italia da padre nicaraguense nato in Italia, e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense nata in Italia.

Art. 5.

Il cittadino italiano che accetta impiego dal Governo del Nicaragua od entra al servizio militare dello stesso Stato, ed il cittadino nicaraguense che accetta impiego dal Governo dell'Italia od entra al servizio militare dello stesso Stato, e vi persistono nonostante la intimazione dei rispettivi Governi di abbandonare, entro un termine di sei mesi, l'impiego o il servizio, perdono la propria cittadinanza di origine.

Art. 6.

Il cittadino italiano residente nel Nicaragua e il cittadino nicaraguense residente in Italia, che, collettivamente o individualmente commettono reati nello Stato ove risiedono, compresi i reati contro la costituzione, la forma del Governo o i poteri dello Stato stesso, non potranno essere giudicati che dai tribunali ordinari stabiliti secondo le leggi locali, e puniti a tenore delle leggi stesse.

Art. 7.

I cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si siano naturalizzati nell'altro, saranno sempre soggetti, quando faranno ritorno nel proprio paese di origine, a procedimento penale pei reati commessi prima di emigrare, salvo in loro favore le cause estintive dell'azione penale.

Art. 8.

I cittadini italiani nel Nicaragua e i cittadini nicaraguensi in Italia saranno esenti da ogni obbligo di servizio militare nell'Esercito e nell'Armata, senza pregiudizio agli obblighi che, secondo il diritto pubblico interno di ciascuno degli Stati permangono o sorgano nei casi di abbandono, di acquisto o di riacquisto della cittadinanza.

Art. 9.

Agli effetti della presente convenzione, sotto il nome di figlio si intendono compresi i figli legittimi o legittimati, e i figli naturali riconosciuti volontariamente o giudiziariamente.

Agli stessi effetti, al territorio di ciascuna Alta Potenza si intende equiparato quello delle proprie colonie.

Art. 10.

La presente convenzione sarà ratificata secondo le norme costituzionali da ciascuno dei due Paesi contraenti, e le ratifiche saranno scambiate a Roma al più presto possibile.

La presente convenzione rimarrà in vigore per dieci anni, e dovrà essere denunziata un anno prima della sua scadenza. In mancanza di denunzia si intenderà prorogata di anno in anno.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione redatta in spagnuolo ed italiano, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in due esemplari dello stesso tenore nella città di Managua, addì 20 settembre 1917.

DAVIDE CAMPARI.
J. A. URTECHO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2598.

Approvazione delle clausole stipulate fra il Governo del Re e la Germania per la definitiva sistemazione delle pendenze derivanti dall'espropriazione dell'area capitolina ove sorgevano il Palazzo Caffarelli e annessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'istruzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le clausole stipulate dal Governo del Re con la Germania mediante lo scambio di note del 20 aprile 1923, allegate al presente decreto, di cui fanno parte integrante, per la definitiva sistemazione delle pendenze derivanti dall'espropriazione dell'area capitolina ove sorgevano il palazzo Caffarelli ed annessi.

Ogni disposizione contraria è abrogata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 dicembre 1
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 73. — GRANATA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N. 106690/29

Roma, 20 aprile 1923.

Signor Ambasciatore,

Le trattative svolte tra questo Ministero e codesta ambasciata per la sistemazione delle questioni pendenti che erano sorte per fatto dell'espropriazione dell'area di proprietà germanica nel Colle Capitolino in Roma hanno portato alla determinazione di un accordo che, dopo la sua definitiva approvazione, verrà a sostituirsi alle condizioni derivanti dalla legge 14 aprile 1921, n. 595, relativa alla cessione in uso alla Germania del palazzo Vidoni in Roma.

Tale accordo consiste nelle seguenti clausole:

1° il Governo italiano cede al Governo germanico la piena e libera proprietà del palazzo Vidoni, fermo restando, per la parte artistica, il disposto dell'art. 2 della legge 14 aprile 1921, n. 595;

2° il Governo germanico rinunzia a qualunque domanda di risarcimento per l'espropriazione dell'area del Colle Capitolino, di tutti i fabbricati che vi esistevano, qualunque fosse la loro natura, destinazione e valore immobiliare, artistico, storico ed intellettuale;

3° il Governo germanico può disporre liberamente del palazzo Vidoni sia per uso proprio, sia per affitto, sia per vendita o qualunque altro scopo;

4° in caso di vendita qualora il ricavato di essa superi la somma di L. 1,274,957.25 oro che al valore odierno, secondo la quotazione della *Gazzetta Ufficiale* di oggi (20 aprile 1923), corrispondono a lire carta 5,000,000, sarà fatto un riparto del maggior ricavato, nella misura del 50 % per ciascuna delle parti;

5° in caso di affitto, qualora il ricavato netto (dopo deduzione delle spese di amministrazione e manutenzione) degli affitti superi il 5 % di L. 1,784,940.15 lire oro corrispondenti, come sopra, al valore odierno di lire carta 7,000,000, il maggior ricavato annuale sarà ripartito nella stessa proporzione;

6° agli effetti dei nn. 4 e 5, i prezzi di vendita o di affitto vanno calcolati dopo deduzione delle tasse ed imposte vigenti in Italia;

7° per la dimostrazione dei prezzi netti di cui sopra il Governo italiano si rimette alla semplice dichiarazione del Governo germanico;

8° quanto precede è subordinato all'approvazione del Parlamento italiano.

Resto in attesa del benestare di Vostra Eccellenza a nome del Governo germanico, dopo di che l'accordo sopra trascritto entrerà in pieno vigore tra i due Governi.

Gradisca, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

MUSSOLINI.

A Sua Eccellenza il barone Neurath
Ambasciatore di Germania

Roma.

Visto per l'autenticazione quale copia conforme all'originale:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

DEUTSCHE BOTSCHAFT

Roma, 20 aprile 1923.

Signor Presidente,

Le trattative svolte tra questa Ambasciata e codesto Ministero per la sistemazione delle questioni pendenti che erano sorte per fatto dell'espropriazione dell'area di proprietà germanica nel Colle Capitolino in Roma hanno portato alla determinazione di un accordo che, dopo la sua definitiva approvazione, verrà a sostituirsi alle condizioni derivanti dalla legge 14 aprile 1921, n. 595, relativa alla cessione in uso alla Germania del palazzo Vidoni in Roma.

Tale accordo consiste nelle seguenti clausole:

1° il Governo italiano cede al Governo germanico la piena e libera proprietà del palazzo Vidoni, fermo restando, per la parte artistica, il disposto dell'art. 2 della legge 14 aprile 1921, n. 595;

2° il Governo germanico rinunzia a qualunque domanda di risarcimento per l'espropriazione dell'area del Colle Capitolino, di tutti i fabbricati che vi esistevano, qualunque fosse la loro natura, destinazione e valore immobiliare, artistico, storico ed intellettuale;

3° il Governo germanico può disporre liberamente del palazzo Vidoni sia per uso proprio, sia per affitto, sia per vendita o qualunque altro scopo;

4° in caso di vendita qualora il ricavato di essa superi la somma di L. 1,274,957.25 oro che al valore odierno, secondo la quotazione della *Gazzetta Ufficiale* di oggi (20 aprile 1923), corrispondono a lire carta 5,000,000, sarà fatto un riparto del maggior ricavato, nella misura del 50 % per ciascuna delle parti;

5° in caso di affitto, qualora il ricavato netto (dopo deduzione delle spese di amministrazione e manutenzione) degli affitti superi il 5 % di L. 1,784,940.15 lire oro corrispondenti, come sopra, al valore odierno di lire carta 7,000,000, il maggior ricavato annuale sarà ripartito nella stessa proporzione;

6° agli effetti dei nn. 4 e 5, i prezzi di vendita o di affitto vanno calcolati dopo deduzione delle tasse ed imposte vigenti in Italia;

7° per la dimostrazione dei prezzi netti di cui sopra il Governo italiano si rimette alla semplice dichiarazione del Governo germanico;

8° quanto precede è subordinato all'approvazione del Parlamento italiano.

Dichiarando l'adesione del Governo germanico all'accordo di cui sopra, ho l'onore di confermare colla presente a Vostra Eccellenza in risposta alla nota n. 106690, 20 aprile 1923, che l'accordo sopra trascritto colla presente entra in pieno vigore fra i due Governi.

Colgo l'occasione, signor Presidente, di rinnovare all'Eccellenza Vostra i sensi della mia più alta considerazione.

NEURATH.

A Sua Eccellenza
il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Benito Mussolini
Ministro per gli affari esteri
Roma.

Visto per l'autenticazione quale copia conforme all'originale:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1923, n. 2603.
Accordo italo-austriaco per il trasferimento di sede delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo stipulato a Vienna il 16 luglio 1923 fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, riguardante il trasferimento di sede delle società, e cioè le persone giuridiche commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le società di assicurazioni.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 78. — GRANATA.

Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria riguardante le società e cioè le persone giuridiche commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le società di assicurazioni.

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria,

desiderando di regolare il trasferimento della sede delle società commerciali e di altre imprese, hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il comm. Luca Orsini-Baroni, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà in Vienna;

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

Il dott. Otto Gottlieb-Billroth, caposezione nel Ministero federale delle finanze a Vienna;

i quali dopo avere scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il Governo federale austriaco accorda al Regio Governo d'Italia il diritto di chiedere che le società, le quali esercitano imprese di produzione o di trasporto, nel territorio ex austriaco ora appartenente al Regno d'Italia, e che hanno la loro sede nel territorio della Repubblica d'Austria trasferiscano la loro sede nel territorio del Regno d'Italia.

Art 2

Il Regio Governo d'Italia chiederà il trasferimento della sede per le società di produzione o di trasporto soltanto quando esse esplichino la loro attività esclusivamente nelle nuove Provincie del Regno d'Italia, e cioè quando una tale attività non sia svolta nel territorio della Repubblica d'Austria; tuttavia le Alte Parti contraenti convengono, che se in Austria esistono stabilimenti secondari delle imprese di trasporto e di produzione, che hanno lo stabilimento principale nelle nuove Provincie del Regno d'Italia, per esempio uffici di spedizione di un'impresa di navigazione, al Governo italiano spetta egualmente il diritto di chiedere il trasferimento dell'intera impresa in Italia.

Il Regio Governo d'Italia dichiara, che esso chiederà il trasferimento della sede soltanto per quelle imprese di produzione o di trasporto, le quali esistevano già al 1° novembre 1918 nelle nuove Provincie del Regno, e che hanno la loro sede nel territorio della Repubblica d'Austria. Questo diritto potrà essere fatto valere al più tardi fino alla fine del dicembre 1923.

Art. 3.

Per le società di produzione il Regio Governo italiano può chiedere, con speciale invito, la loro divisione, nel caso che una parte degli stabilimenti di produzione della società avente sede nella Repbblica d'Austria, si trovi nelle nuove Provincie d'Italia. L'esistenza di stabilimenti secondari in Italia, per esempio di depositi di una fabbrica di birra, in ispecie la esistenza di aziende commerciali di un'impresa di produzione o di trasporto, che abbia lo stabilimento principale in Austria, non giustifica una tale richiesta. L'art. 2, comma 2°, si applica per analogia.

Quando avvenga la divisione di società, si provvede alla ripartizione del patrimonio e delle riserve sociali fra le nuove società particolari. La divisione delle società segue sulla base del valore reale degli attivi nel giorno della divisione, espresso nella valuta dello Stato, nel quale si trova la vecchia sede. I fondi pensione vengono divisi in rapporto agli emolumenti ed alle mercedi che si dovettero pagare nei due Stati, nei 3 anni precedenti alla divisione.

La divisione può avvenire con l'instituzione di società italiane indipendenti, o con la fusione della parte staccata con un'impresa già esistente dello stesso ramo d'affari.

Se per motivi importanti relativi alla natura dell'impresa, apparc inopportuna la divisione, potrà in suo luogo effettuarsi, con il consenso dell'Amministrazione federale austriaca, il trasloco della sede nel territorio del Regno d'Italia. In questo caso deve essere determinata la parte del patrimonio e delle riserve spettanti agli stabilimenti, che rimangono in Austria.

I Governi contraenti si obbligano di appoggiare e facilitare, per quanto è possibile, le operazioni riconosciute necessarie od opportune per l'esecuzione della divisione e di non ostacolarle con atti di Governo, in ispecie di natura finanziaria.

Art. 4

Avvenendo il trasloco della sede o la divisione secondo i precedenti articoli, le società non si pongono in liquidazione.

Del pari non può essere richiesto in tali occasioni un cambiamento nei rapporti di possesso delle quote.

Nei casi previsti negli articoli 1-3 la società, a sua domanda, sarà inscritta nel registro del Tribunale competente secondo la nuova sede, ed essa potrà continuare, nella nuova sede, la propria attività, come per lo innanzi, senza che pel fatto del trasloco le possa essere imposto l'adempimento di condizioni diverse da quelle previste nel presente accordo.

Eventuali reclami contro il procedere di una delle Parti contraenti perchè, secondo l'opinione dell'altra parte, contrario ai principî stabiliti in questo accordo, saranno comunicati con tutta sollecitudine all'altra Parte allo scopo di un amichevole componimento.

Art. 5.

Il Regio Governo d'Italia si obbliga di provvedere che al momento della presentazione della richiesta di trasloco di sede o di divisione, ai sensi degli articoli 1-3, siano informati il Tribunale austriaco competente per la tenitura del registro di commercio e l'ufficio imposte austriaco competente in base alla sede della società. Nel registro di commercio sarà annotato il progettato trasferimento di sede. Prima di effettuare la cancellazione della società dal registro commerciale austriaco, si procederà alla notificazione dei creditori. Questa si eseguirà mediante pubblicazione della richiesta di trasloco della sede nei giornali ufficiali stabiliti per le pubblicazioni della società. In tale occasione la società dovrà dichiarare che essa è pronta, a richiesta, a soddisfare o garantire tutti i creditori per crediti esistenti al giorno della pubblicazione; che ai creditori è concesso un termine di un mese per la denuncia; che saranno considerati assenzienti al richiesto trasloco quei creditori, che non avranno fatto opposizione, entro il termine di un mese, presso la società. La notificazione può omettersi quando la cancelleria federale dichiari ammissibile la cancellazione senza un tale procedimento, oppure quando la società istituisca, in luogo dello stabilimento principale austriaco, fino allora esistente, una succursale; per questa, in quanto necessario, ottenga l'assicurazione di poter esercitare la propria attività e dichiari di assegnare alla succursale stessa il patrimonio fino allora impiegato nell'impresa austriaca. In questi casi alla società spetta il diritto di essere ammessa ad esercitare la propria attività, quando secondo le norme in vigore sia necessaria una tale ammissione.

Osservate che siano tali formalità ed avvenuto che sia effettivamente il trasloco, si procederà alla cancellazione dal registro commerciale austriaco.

Art. 6.

Qualora una società invitata a sottomettersi alla prescrizioni indicate negli articoli 1, 2 e 3, non si uniformi nel termine fissato alle condizioni ivi contenute, il Governo che ha richiesto il trasloco di sede o la divisione della società può sospendere l'attività di questa nel proprio territorio.

Art. 7.

L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1-3 avrà luogo anche quando una società di produzione o di trasporto oltre a questa attività principale, ne eserciti un'altra, che però stia in uno stretto nesso con la prima.

Le disposizioni dell'accordo presente trovano applicazione anche alla società in azioni per l'impianto e l'esercizio di alberghi, stabilimenti di cura e bagni a Portorose.

I due Governi potranno prendere accordi caso per caso per l'applicazione delle norme contenute negli articoli 1-3 anche ad altre società che non siano di produzione e di trasporto. Lo stesso

vale nei riguardi di quelle imprese delle società di produzione o di trasporto le quali non servono alla produzione od al trasporto e non hanno un diretto nesso con questi rami di affari.

Art. 8.

Tutte le succursali e le altre imprese permanenti di ogni specie, agenzie ecc. di società estere, alle quali non siano applicabili le precedenti disposizioni, verranno trattate come le società nazionali, in quanto tali società sono ammesse in conformità delle leggi generali vigenti, o degli speciali trattati.

Le due Alte Parti contraenti sono d'accordo in ciò che queste disposizioni si applicano anche nel caso che non abbia avuto luogo un accordo nel senso dell'art. 7 comma 3°. Nel corso del procedimento, in base agli articoli 1-5 rimane invariata l'attività della società (compresa quella delle succursali, ecc.).

Art. 9.

Il Governo del Regno d'Italia prende a conoscenza che il Governo austriaco considererà come possesso degli appartenenti al Regno d'Italia i prestiti di guerra, che le imprese da trasferirsi nel Regno d'Italia in base al presente accordo hanno denunciato nel controllo del patrimonio della Repubblica austriaca. Qualora una parte di tale prestito sia stata stampigliata nella Repubblica austriaca, l'applicazione delle norme contenute nel presente accordo alla società si effettuerà solo allorquando questa consegni delle cedole dell'amministrazione del debito di Stato austriaco, equivalenti per qualità e valore nominale ai titoli di prestito stampigliati per annullare il contrassegno di controllo ed allo scopo di farle contrassegnare quale possesso di appartenenti al Regno d'Italia.

Nei riguardi delle società da dividersi secondo l'art. 3, ha luogo una ripartizione del possesso del prestito di guerra nello stesso rapporto in cui sono da dividersi in base all'art. 3 il patrimonio e le riserve.

Art. 10.

Le imprese, le quali trasportano la loro sede in base a questo accordo, non devono sottostare, in dipendenza di tale trasferimento, ad alcuna imposta, tassa o gabella e specialmente non sottostanno all'imposta suppletoria ai sensi del par. 96 L. I. P. Questo principio è da applicarsi analogamente anche nel caso di divisione di imprese. Con ciò non è pregiudicato, sia nei riguardi dello Stato in cui ha sede lo stabilimento principale, sia nei riguardi dello Stato in cui si trova la succursale, il futuro trattamento fiscale delle riserve, che, dopo la divisione, saranno ripartite fra gli stabilimenti siti nel territorio dei due Stati.

I profitti derivanti dalle operazioni finanziarie dipendenti dalla divisione, non sono soggetti ad imposta, nello Stato nel quale la società aveva originariamente la sua sede, in quanto tali profitti siano accantonati in una riserva straordinaria, da registrarsi quale partita passiva speciale di bilancio, ed in quanto la società rinunci all'eccezione della prescrizione nei riguardi del diritto di commisurazione suppletoria dell'imposta, in caso di un impiego delle dette riserve soggette ad imposta. Nell'altro Stato non sarà nemmeno ammessa una commisurazione di imposta in dipendenza di tali operazioni.

Le imprese di produzione e di trasporto, le quali già prima del 1° novembre 1918 avevano nel territorio di una delle Parti contraenti la loro sede, e nel territorio dell'altra una succursale od uno stabilimento, non saranno sottoposte ad alcuna tassa, per la continuazione dell'esercizio di queste aziende e per la parte del loro capitale azionario o delle obbligazioni assegnate a dette succursali o stabilimenti già prima del 1° novembre 1918.

Dal principio dell'anno censuario successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento della sede, o la divisione della società, le rispettive imprese saranno considerate come società indigene agli effetti dell'accertamento dell'imposta (industriale).

Art. 11.

Il Governo austriaco nell'applicazione della propria legge del 4 luglio 1919, Bollettino ufficiale delle leggi dello Stato n. 353, riguardante il ritiro di monete d'oro e di carte di valore estere, considererà le società le quali trasferiscono la propria sede, in base a questo accordo, come pertinenti al Regno d'Italia.

Art. 12.

Le disposizioni di questo accordo valgono, per analogia, anche per quelle società le quali, pur svolgendo nella Repubblica austriaca una attività di produzione o di trasporto, hanno però la sede nelle nuove provincie del Regno d'Italia.

Art. 13.

In tutti i casi in cui non sarà possibile un accordo nell'applicazione di queste disposizioni, le divergenze saranno regolate da un Tribunale arbitrale, composto da un delegato di ciascuna delle Alte Parti contraenti e da un presidente, da nominarsi di comune accordo, o, in caso di mancata intesa, dal Presidente della Confederazione svizzera.

Art. 14.

Questo accordo entra in vigore il giorno della sua ratifica. Esso si applica analogamente anche a quelle società, che abbiano eseguito il trasferimento della sede o la loro divisione a sensi di questo accordo, già prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.

Vienna, li 16 luglio 1923.

Dott. OTTO GOTTLIEB BILLROTH,
Capo sezione nel Ministero federale delle finanze.

Per il R. Ministro d'Italia a Vienna:
GIACINTO AURITI
R. Incaricato d'affari d'Italia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1923, n. 2605.
Autorizzazione alle società concessionarie di tramvie ad emettere obbligazioni fino al quadruplo del capitale sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 171 del Codice di commercio e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 835;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le società concessionarie di tramvie urbane ed extraurbane, comprese le metropolitane, possono essere autorizzate ad emettere obbligazioni in titoli nominativi o al portatore da ammortizzare entro il periodo di durata delle concessioni, per un ammontare non superiore al quadruplo del capitale sociale versato, se trattasi di obbligazioni non coperte da garenzie speciali.

Art. 2.

L'autorizzazione è data caso per caso mediante R. decreto da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 dicembre 1923. Atti del Governo, registro 219, foglio 80. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2518.
Modificazione al regolamento del comune di Recoaro (Vicenza) per l'applicazione della tassa di soggiorno.

N. 2518. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si omologa la modificazione dell'art. 7 del regolamento del comune di Recoaro (Vicenza) per l'applicazione della tassa di soggiorno in base alla legge 11 dicembre 1910, n. 863.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1923.

REGIO DECRETO 23 settembre 1923, n. 2524.
Erezione in Ente morale dell'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche, in Arzignano.

N. 2524. R. decreto 23 settembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche di Arzignano, con sede in Arzignano, viene riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1923.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 2532.
Contributo scolastico del comune di Dinasco (Pavia).

N. 2532. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Zinasco della provincia di (Pavia), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 6536,57, col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 364, è elevato a lire 7160,57, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 ottobre 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Sorianello (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sorianello, in provincia di Catanzaro.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente eseguita ha accertato numerose irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Sorianello.

L'ufficio comunale manca dei prescritti registri; l'archivio è in disordine; e sono state violate le norme contabili nell'emissione di mandati, il dazio è gestito irregolarmente in economia. La vigilanza igienica è trascurata con grave pericolo della pubblica salute, la concessione dei lavori pubblici è stata fatta senza l'osservanza delle prescritte formalità; la viabilità è negletta.

Irregolarità sono emerse anche nella gestione annonaria.

Contestati gli addebiti, l'Amministrazione ha fornito deduzioni non soddisfacenti, che confermano in sostanza, la esistenza delle irregolarità senza dare affidamento alcuno per una migliore gestione avvenire.

Si ravvisa pertanto la necessità di addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina del Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che in conformità ad analogo parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 3 corr., mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sorianello, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ezio Stramandinoli, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1923.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Viste le proposte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, comunicate dal Prefetto con nota n. 14482 del 1° dicembre 1923, e concernenti restrizioni all'esercizio venatorio in quella provincia;

Visto il precedente decreto 26 agosto 1923, relativo all'oggetto medesimo;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di **Reggio Emilia**, e per il corrente anno venatorio, l'esercizio di ogni specie di caccia col fucile è consentito non oltre il 31 dicembre, salvo il disposto dell'articolo 19 *c*) della citata legge n. 1420, relativo alla caccia ai palmipedi e trampolieri, che potrà, perciò, esercitarsi fino al 15 aprile, con le limitazioni di cui all'articolo 39 del regolamento, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Reggio Emilia.

Roma, addì 10 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1923.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione 28 novembre 1923 della Deputazione provinciale di Ferrara;

Decreta:

Articolo unico.

Fermo il termine di chiusura previsto dal comma 4°, lettera *b*) del predetto articolo 19, la caccia ai quadrupedi ivi indicati è consentita, in provincia di Ferrara, e per il corrente anno venatorio, a partire dal 15 dicembre.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ferrara.

Roma, addì 12 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1923.

Conferma alla ditta Emilio Enriques, di Firenze, dell'esercizio di mediazione pel collocamento all'estero di rischi in assicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda della ditta Emilio Enriques, di Firenze, tendente ad ottenere la conferma all'esercizio della mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, a' sensi dell'art. 65, terzo comma del citato R. decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa alla ditta Emilio Enriques, di Firenze, la conferma all'esercizio della mediazione, al quale è stata autorizzata con decreto Ministeriale 16 settembre 1922, per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, a mente dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La conferma di cui al precedente comma ha la durata di anni due, decorrenti dal 14 agosto 1923, ed è subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti, la cui inosservanza porterà alla immediata decadenza dell'autorizzazione relativa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli interessati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituirsi, ai termini del citato Regio decreto, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori ed i registri prescritti dalle disposizioni in vigore, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dalla medesima ditta Emilio Enriques.

Roma, addì 10 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Mioglia e di Cairo Montenotte, in provincia di Genova, sono state, con decreto odierno, ai territori dei detti Comuni, estese le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	123 028	Belgio	106 49
Londra	100 518	Olanda	8 76
Svizzera	401 30	Pesos oro	16 59
Spagna	300 25	Pesos carta	7 30
Berlino	—	New-York	23 013
Vienna	0 033	Oro	444 04
Praga	67 15		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 76
	3.50 % » (1902)	73 —
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	90 258

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 21-22 degli attestati di trascrizione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di novembre 1921.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 21-22 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » (anno IX, 1921), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.**			
5-1-1920	Alonzo Emilio, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoi e pellami in genere	178-29	19053	16-11-1921
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).**			
14-1-1920	Bibby & Sons, Limited, a Liverpool (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii alimentari. (Già registrato nella Gran Bretagna al n 329125)	178-15	19026	14-11-1921
13-11-1920	Cioccolato & Cacao Moriondo & Gariglio (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-41	20605	22-11-1921
13-11-1920	Cioccolato & Cacao Moriondo & Gariglio (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-42	20606	22-11-1921
13-11-1920	Cioccolato & Cacao Moriondo & Gariglio (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-43	20607	22-11-1921
13-11-1920	Cioccolato & Cacao Moriondo & Gariglio (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-44	20608	22-11-1921
13-11-1920	Cioccolato & Cacao Moriondo & Gariglio (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-45	20609	22-11-1921
13-11-1920	Cioccolato & Cacao Moriondo & Gariglio (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-46	20610	22-11-1921
13-11-1920	Cioccolato & Cacao Moriondo & Gariglio (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-47	20611	22-11-1921
13-11-1920	Cioccolato & Cacao Moriondo & Gariglio (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-48	20612	22-11-1921
13-11-1920	Cioccolato & Cacao Moriondo & Gariglio (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-49	20613	22-11-1921
13-11-1920	Cioccolato & Cacao Moriondo & Gariglio (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-50	20614	22-11-1921
16-2-1921	Cioccolato & Cacao Moriondo & Gariglio (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-58	20998	24-11-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
11-1920	Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-32	20595	21-11-1921
11-1920	Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-33	20596	21-11-1921
12-11-1920	Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-34	20597	21-11-1921
12-11-1920	Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-35	21598	21-11-1921
12-11-1920	Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-36	20599	21-11-1921
12-11-1920	Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-37	20600	21-11-1921
12-11-1920	Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	177-38	20601	21-11-1921
12-11-1920	Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-39	20602	21-11-1921
12-11-1920	Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	178-40	20603	21-11-1921
24-1-1921	Ridgways, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tè. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 392284)	178-10	20836	12-11-1921
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
13-1-1920	Blake J. & C.ia (Società), a Carmagnola (Torino)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	178-4	19021	12-11-1921
13-1-1920	Blake J. & C.ia (Società), a Carmagnola (Torino)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	178-11	19022	14-11-1921
23-3-1920	Guthrie & Co. Ltd., a Singapore e a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: birra Pilsener (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 394645)	178-6	19282	12-11-1921
6-5-1920	Martini & Rossi (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aperitivo	178-31	19658	21-11-1921
24-5-1921	Martini & Rossi (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aperitivo	178-69	21562	26-11-1921
31-5-1921	Martini & Rossi (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino spumante	178-70	21647	26-11-1921
17-9-1919	Orsini Erminio, a Giulianova (Teramo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	178-64	18351	26-11-1921
17-1-1920	(la) **S. I. F. L. A., Società Italiana Fabbricazione Liquori ed Affini, Casareto, Bavastro & C., a Genova**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, vini, sciroppi di qualsiasi specie	178-54	19056	24-11-1921
17-1-1920	(la) **S. I. F L. A., Società Italiana Fabbricazione Liquori ed Affini, Casareto, Bavastro & C., a Genova**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico	178-55	19057	24-11-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE IV — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**			
19-2-1920	Braunschweigische Toilette-seifen-Fabrik G. m. b. H., a Wolfonbüttel (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi, profumerie, pomate ed articoli da toletta. (Già registrato in Germania al n. 23562)	179-5	19102	30-11-192
30-9-1919	Giaveno Secondo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponette	178-65	18469	26-11-1921
19-2-1920	Knight John, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi d'ogni specie, preparati per scopi di lavanderia, profumeria, articoli per toletta, preparati per i denti ed i capelli	179-9	19108	30-11-1921
7-2-1920	Oleificio Pavese (Società anonima), a Pavia e a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi da toletta, comuni e da bucato e per l'industria, liscive, glicerine gregge, distillate, profumate e non profumate, creme, pomate, cosmetici, vaseline, lanoline, dentifrici in pasta od in liquido e qualsiasi altro articolo di profumeria nonchè creme o paste per lucidare calzature, pelli e cuoi in genere	178-56	19136	24-11-1921
8-1-1920	Raccagni E. & C. (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie, saponi, e prodotti igienici e farmaceutici in genere	178-3	19018	12-11-1921
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
15-11-1920	Austin Machinery Corporation, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchinario ed attrezzi per far trincee e fosse, elevare salite, scavare, riempire le escavizioni, dragare, far dighe, muovere terra, torba, minerale e carbone, tagliare e trapanare, mescolare calcestruzzo, selciare e pavimentare, mescolare asfalto, caricare carri, vagone trucks, casse e trattori, livellatori, cospargitori, compressori stradali, pilatrici, oliatrici stradali, aggiustatori di livello, funi di alaggio, locomotive, grue elevatrici, grue trasportabili e loro parti	178-87	20511	28-11-1921
28-1-1920	Bonelli & Saccani (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pompe per il rigonfiamento dei pneumatici e per simili scopi,specialmente pompe ottenute mediante trafilatura di tubi	177-97	19008	10-11-1921
19-2-1920	Dorman W. H. and Company, Limited, a Stafford (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tubazioni metalliche, tubi ed accessori. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 392237).	179-8	19105	30-11-1921
13-2-1920	Eastern Machine Screw Corporation, a New Haven, Connecticut (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine utensili, teste di stampi automatici, turaccioli ribaltabili e macchine per viti. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 134165).	179-3	19099	30-11-1921
29-1-1920	Eberle J. N. & C.ie Aktiengesellschaft, a Augsburg (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: spazzole di filo di acciaio e di acciaio in nastri, pennelli per pulire getti, trucioli di acciaio, pettini di acciaio, mezzi per saldare e mazzicare metalli non nobili, greggi e lavorati parzialmente, in particolare bottoni e bande di acciaio, filo, articoli da coltellinaio, seghe e utensili, aghi, articoli stagnati, piccoli oggetti in ferro, ecc. (Già registrato in Germania al n. 214700).	177-98	19011	10-11-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
7-1-1920	Flexible Steel Lacing Company, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuciture in acciaio per cinghie per macchine	178-2	19017	12-11-1921
17-1-1920	Graton & Knight Manufacturing Company, a Worcester, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie di cuoio. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 127615).	178-17	19028	14-11-1921
21-12-1920	Lammertz Leo (Ditta), a Aachen (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: spilli e aghi di qualsiasi specie. (Già registrato in Germania al n. 4084).	178-88	21674	28-11-1921
16-1-1920	Marchis Alberto - Manifattura Prodotti Refrattari di Sant'Antonino (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti per fonderia	178-16	19027	14-11-1921
2-8-1919	Mc Quay-Norris Mfg. Co., a St. Louis, Missouri (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: anelli per motori, pompe e compressori, anelli di lubrificazione ed anelli per stantuffo, fatti di metallo	178-61	18111	26-11-1921
2-8-1919	Mc Quay-Norris Mfg. Co., a St. Louis, Missouri (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: anelli per motori, pompe e compressori, anelli di lubrificazione ed anelli per stantuffo, fatti di metallo	178-62	18112	26-11-1921
5-8-1920	Metropolitan-Vickers Electrical Company, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchinario di ogni genere e parti di macchinario (eccetto macchine agricole ed orticole e loro parti), strumenti di fisica e chimica, strumenti scientifici ed apparecchi per scopi utili, apparecchi e strumenti per insegnare, merci di metallo. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 396903).	178-99	20053	30-11-1921
5-8-1920	Metropolitan-Vickers Electrical Company, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine di ogni genere e parti di macchinario (eccetto macchine agricole e orticole e loro parti), strumenti di fisica e chimica, strumenti scientifici e apparecchi per scopi utili, apparecchi e strumenti per insegnare, merci di metallo. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 396426).	178-100	20059	30-11-1921
29-1-1920	Templeton, Kenly & Company, Limited, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di sollevamento e accessori in genere e in ispecie taglie, polispasti, gru, argani e catene, funi metalliche.	177-99	19012	10-11-1921
1-12-1919	Tuxham A. S. - Fabbrica di macchine, a Valby, Copenaghen	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine motrici e macchine da lavoro. (Già registrato in Danimarca al numero 737/1919).	178-71	18871	26-11-1921
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità di fisica; strumenti di misura strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
26-1-1920	Alamo Farm Light Company, Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: equipaggiamenti unitari per la generazione di corrente elettrica. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 127804).	177-96	19007	10-11-1921
31-1-1920	Gilbert A. C. Company, a New Haven, Connecticut (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi, macchine ed impianti elettrici, loro parti, elementi ed accessori.	178-26	19050	16-11-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
31-1-1920	Wisconsin Electric Company, a Racine (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori elettrici per macchine da cucire, macchine politrici e brunitrici elettriche, macchine elettriche portatili per molare, rettificare, arrotare e smerigliare, trapani elettrici portatili, apparecchi elettrici per tagliare stoffe, asciugatoi elettrici per capelli, apparecchi elettrici per asciugare e pulire le scarpe, agitatori elettrici per bevande, apparecchi per pulire i bigliardi, motorini e apparecchi elettrici di ogni genere, loro parti ed accessori.	178-24	19048	16-11-1921
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
15-1-1920	Impresa Toscana per l'escavazione dell'alabastro - Società in Accomandita Semplice R. Batacchi, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la fabbricazione di oggetti solidi ovvero oggetti come statuette, busti, bassorilievi, ecc. od oggetti adoperati in decorazioni di ogni genere come soprammobili, vasi, pezzi in serie da applicarsi ai soffittti o pareti, lampadari per illuminazione elettrica, colonne, panneggiati, ecc	178-80	19066	26-11-1921
2-3-1920	Kelsey Samnel Gluckstein, a Brondesburg, Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti ricavati da minerali o altri materiali ad uso di costruzioni o decorazioni. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 386524).	178-5	19243	12-11-1921
28-1-1920	Moler Fireproog Brick & Partition Company, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mattoni, soffitti, pareti e tramezzi. (Già registrato nella Gran Bretagna al numero 390850).	178-20	19043	11-11-1921
28-1-1920	Moler Fireproof Brick & Partition Company, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mattoni, soffitti, pareti e tramezzi. (Già registrato nella Gran Bretagna al numero 390849).	178-22	19044	16-11-1921
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc., arredi vari per abitazioni, scuole, uffici: giocattoli e oggetti diversi per lo sport.**			
17-1-1920	Pasteur E. & Co. (Ditta), a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli sports di qualsiasi specie, come ad esempio palloni, scarpe per footbal, palle vibrate, guanti per boxe, ecc.	178-53	19055	24-11-1921
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.**			
14-11-1919	M. G. Scoville Sons Company a Ogden (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scope, scopettoni e spazzoloni.	178-67	18767	26-11-1921
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.**			
28-6-1921	Bianchi Edoardo, Fabbrica automobili (Società anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili.	178-90	21766	28-11-1921
31-1-1920	Chandler Motor Car Company, a Cleveland, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili, veicoli automotori in genere e loro parti e accessori.	178-25	19049	16-11-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
19-2-1920	Dunlop Rubber Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copertoni fatti di gomma elastica od in cui predomina la gomma elastica. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 362169).	178-84	19106	28-11-1921
28-6-1921	Fabbrica Automobili e Velocipedi Edoardo Bianchi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motociclette e velocipedi.	178-89	21765	28-11-1921
7-1-1920	Fisker Peder Andersen (Ditta) Frederiksberg (Danimarca)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motociclette, automobili, biciclette, motori ad esplosione, aspiratori della polvere, macchine da polire e da brunire, motori elettrici, dinamo, macchine perforatrici e trapani, macchine soffianti, meccanismi di trasmissione, innesti a frizione, apparecchi misuratori di forza motrice, macchine da ghiaccio nonchè parti di detti apparecchi e macchine. (Già registrato in Danimarca al n. 171/1919).	178-77	19063	26-11-1921
13-1-1920	Koppel Industrial Car and Equipment Company, a Pittsburg, Pa. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiale fisso e mobile d'ogni genere per ferrovie, dispositivi ed apparecchi di trasporto d'ogni genere per passeggeri e merci, locomotive elettriche e a vapore, carri, vetture e vagoni, materiali di esercizio e dispositivi di ogni genere per il trasporto industriale di merci e passeggeri, rotaie, binari, vie permanenti, ecc.	178-12	19023	14-11-1921
19-2-1920	« Locomobile » Company of America, a Wheeling, Virginia Occidentale (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli mossi automaticamente. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 33389).	179-7	19104	30-11-1921
9-2-1920	Micrometer Engineering Company, Limited, a Coventry (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disopra di sellini per cicli e simili, fabbricati con un materiale composito consistente di un tessuto coperto o rivestito con gomma vulcanizzata o nei quali la gomma vulcanizzata è il materiale predominante. (Già registrato nella Gran Bretagna al numero 381101).	178-96	19092	30-11-1921
31-1-1920	Muzio Angelo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricatena per biciclette.	178-1	19014	12-11-1921
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**			
27-1-1920	« Aracne Ars » Comparini & Negri (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ricami, merletti; confezioni di biancheria personale, da tavola e da mobili con ricami, trine o no; tende, cortinaggi, « stores », tendine; drappeggiature; modani in lino, seta, ecc. e simili.	178-81	19067	28-11-1921
27-1-1920	« Aracne Ars » Comparini & Negri (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ricami a mano; merletti; confezioni di biancheria personale, da tavola e da mobili con ricami, trine o no; tende; cortinaggi; « stores »; tendine; drappeggiature; modani in lino, seta, ecc. e simili.	178-82	19068	28-11-1921
28-1-1920	Blackstaff Flax Spinning & Weaving Company, Limited, a Belfast, Irlanda	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di lino, canapa, capecchio, ramie o erba della China. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 392936).	178-18	19041	14-11-1921
28-1-1920	Blackstaff Flax Spinning & Weaving Company, Limited, a Belfast, Irlanda	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di lino, canapa capecchio, ramie o erba della China. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 392937).	178-19	19042	14-11-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
10-2-1920	Carr F. S. Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti impermeabili per automobili e vetture.	178-98	19094	30-11-1921
24-1-1920	Frank Leopoldo, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coperte di lana. (Già registrato nella Gra Bretagna al n. 389865).	177-95	19006	10-11-1921
6-12-1919	Türk Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ad Amburgo (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati e merci confezionate coi medesimi, come funami, reti, materiali da guanciali, materiali da imballaggio, tessuti vari, passamanerie, nastri, galloni, trine, ricami, tappeti, stuoie, sotto-tappeti di linoleum, coperte, tende, stoffe per rivestimento di pareti, maglie, cinture o cinghie, bandiere, tende militari, vele, sacchi e simili. (Già registrato in Germania al n. 206913).	178-75	19061	26-10-1921
19-6-1920	Paley S. M. Liber & Company, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti e vestiti di lana. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 400332).	178-7	9786	12-11-1921
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari, d'uso d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**			
28-1-1920	Alligator Oil Clothing Company, a St. Louis, Missouri (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: indumenti impermeabili.	178-23	19045	16-11-1921
12-1-1920	Baer & Wilde Company, a Attleboro, Massachusetts (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bottoni per polsini a maschio e femmina.	178-30	19054	16-11-1921
28-11-1919	Vogue » (Società in accomandita), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: abiti, cappelli da signora e in genere articoli di mode.	178-68	18786	26-11-1921
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
7-1-1920	Cartiere del Maglio e di Brodano (Società anonima), a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: libretti di carta da sigarette.	178-91	19073	30-11-1921
7-1-1920	Cartiere del Maglio e di Brodano (Società anonima), a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte da sigarette.	178-92	19074	30-11-1921
8-1-1920	Manoli Zigarettenfabrik J. Mandelbaum, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sigarette, tabacco greggio e tabacco da fumo. (Già registrato in Germania al numero 34215).	178-72	18986	26-11-1921
10-12-1920	Muratti B. Sons & Co., Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sigarette. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 331249).	178-8	20666	12-11-1921
10-12-1920	Muratti B. Sons & Co., Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sigarette. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 330850).	178-9	20667	12-11-1921
		CLASSE XVI. —			
12-1-1920	Caratti & Cristofoli (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli in gomma in genere per scopi tecnici, industriali, per sport e per turismo (specialmente gomme piene, copertoni e camere d'aria in gomma per ruote di veicoli in genere, articoli di vestiario impermeabili, teloni e copertoni impermeabili, tele e stoffe impermeabili, sovratacchi in gomma, ecc.).	177-92	19001	10-11-1921
19-2-1920	Dunlop Rubber Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: merci di gomma elastica o di guttaperca od in cui la gomma elastica e la guttaperca predominano. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 375600).	178-85	19107	28-11-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria e oggetti di cancelleria.)**			
15-1-1920	Pirelli & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gomme per cancellare.	177-91	19000	10-11-1921
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
13-1-1920	Amolin Company, a Lodi, New Jersey (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparazioni farmaceutiche, medicinali, polveri e prodotti per toletta, polveri deodoranti e antisettiche.	178-13	19024	14-11-1921
11-2-1920	Biancardi Nina, a Velletri (Roma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	179- 2	19098	30-11-1921
11-2-1920	Farbwerke vorm, Meister Lucius & Brüning, Akt.-Ges., a Höchst a/M. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati farmaceutici e terapeutici Rivendicazione di priorità dei 24 novembre 1919, data del deposito effettuato in Germania dello stesso marchio (N. 241371)	179- 1	19097	30-11-1921
5-1-1920	Ferrando & Turola (Ditta), a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	178-27	19051	16-11-1921
24-1-1920	Gramola Francesco (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rimedio per i calli	177-94	19005	10-11-1921
7-1-1920	Laboratorio di Preparazioni Medicinali del dott. V. E. Wiechmann (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	178-76	19062	26-11-1921
30-1-1920	Montina cav. G. (Ditta), ad Albenga (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ricostituente	178-73	19059	26-11-1921
30-1-1920	Montina cav. G. (Ditta), ad Albenga (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir purgativo	178-74	19060	26-11-1921
14-1-1920	Negro Camillo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	178-14	19025	14-11-1921
17-1-1920	Rivolta dott. A. & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere prodotto diuretico, disintossicante e antisclerotico	177-93	19003	10-11-1921
10-2-1920	Roberts H. & Company (Ditta), a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	178-97	19093	30-11-1921
21-8-1919	Rocci Ubaldo, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquido disinfettante medicinale	178-66	18473	26-11-1921
17-2-1920	Sasso P. & Figli (Ditta), a Oneglia (Porto Maurizio)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali alimentari	179- 4	19100	30-11-1921
5-11-1920	Starace Giovanni Battista, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pomata contro la calvizie	178-57	20506	24-11-1921
5-1-1920	Tavella Guglielmo Martino, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	178-28	19052	16-11-1921
6-2-1920	« Uranio » Società per la Fabbricazione di Prodotti Chimici, Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	178-95	19091	30-11-1921
3-9-1921	Villa Giuseppe, proprietario della Ditta Prodotti Igienici Nazionali « Dido », a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico contro la stitichezza	178-59	21921	24-11-1921
3-9-1921	Villa Giuseppe, proprietario della Ditta Prodotti Igienici Nazionali « Dido », a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica contro la stitichezza	178-60	21922	24-11-1921
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
15-1-1920	Bazzi Remo e Filippi Riccardo, proprietari della Ditta Bazzi e Filippi, a Luzzara (Reggio Emilia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema impermeabile per calzature	178-93	19078	30-11-1921
10-1-1920	Cremificio Italiano Gatti Ingignoli & Bottacchi (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lucido in pasta o crema per pulire, lucidare calzature, pelli e cuoi in genere	178-21	19002	16-11-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
22-1-1920	D'Antonio Vincenzo, Brosca Taddeo e Trotta Ferdinando, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	178-83	19077	28-11-1921
3-7-1919	Gigante Ernesto, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	178-63	18223	26-11-1921
14-1-1920	Rossi Pietro (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme per calzature, inchiostri, tinture per stoffe, grassi per scarpe, vernici per cuoio, paste per pulire metalli e simili,	178-79	19065	26-11-1921
23-1-1920	Sanelli Damiano, a Bari	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	178-94	19087	30-11-1921
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
29-1-1920	American Cyanamid Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanza fertilizzante contenente azoto e acido fosforico quali elementi di fertilizzazione	177-100	19013	10-11-1921
9-1-1920	Didier Della Motta Antonio e Rocca Umberto, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato speciale per la conservazione del cuoio in genere e della suola delle scarpe in ispecie e per rendere impermeabili le scarpe stesse	178-78	19064	26-11-1921
9-1-1920	Industria Farmaceutica (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquido per bucato	178-52	19020	24-11-1921
15-11-1920	Redmanol Chemical Products Co., a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di condensazione del fenolo, tanto in materia grezza tanto in articoli mezzo finiti, quali lastre, bastoni, tubi, lamiere, mescolati con la resina e in istato plastico; articoli da fumatori, pipe, bocchini da pipe, fuma-sigari, fuma-sigarette, articoli per l'elettricità quali armature, teste di rocchetti, manicotti, bottoni, ecc.	178-86	20510	28-11-1921
19-2-1920	Schouten F. A. & Co. Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: solfato di rame, fertilizzanti ed altre simili sostanze chimiche per scopi agricoli e di viticoltura (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 394190).	179-10	19109	30-11-1921
		CLASSE XXII. —			
12-2-1917	Boneschi Arturo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti, nastri e ricami in genere, cappelli e berretti di lana e di feltro, filati di cotone di qualsiasi specie, carta, bottoni di qualunque materia, generi alimentari, vini, olii, cappelli di paglia, cartoni, cotoni sodi, macchine, materiale elettrico e metalli in genere, semi oleosi, films cinematografiche, oggetti artistici	178-51	16331	24-11-1921
19-2-1920	Queisser & Co. G. m. b. H., ad Amburgo (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali, prodotti chimici, medici e igienici, dentrifici, curativi, per lenire i dolori, per pulire, specialmente pasta per pulire e acqua per sciacquare la bocca, cerotto, fasciature, distruggitori d'animali e piante, disinfettanti, preservanti per alimenti, acque minerali, bibite prive d'alcool, sali di fonte, sali da bagno, profumerie, cosmetici, olii eterei, saponi, mezzi per lavare e sbiancare, accessori coloranti per biancheria, ecc. (Già registrato in Germania al n. 239472).	179-6	19103	30-11-1921

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico: « *Les marques internationales* ».

Roma, 7 novembre 1922.

Il direttore: O. GIULIOZZI.